

Ammissibilità del reclamo ex art. 669 c.p.c. sui provvedimenti cautelari emessi dai giudici onorari aggregati

(Risposta a quesito del 9 dicembre 1998).

"1. - Nell'esaminare la proposta di variazione tabellare pervenuta dal Tribunale di Salerno, la quale prevede che *"i reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dai giudici onorari aggregati saranno trattati dalle sezioni ordinarie attributarie delle materie corrispondenti nell'ambito della loro competenza"*, il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Salerno ha osservato che siffatto modulo organizzativo determina una permanente attribuzione dei procedimenti indicati dall'art. 1 l. 22 luglio 1997 n. 276 alle sezioni di tribunale composte da giudici togati, sia pure al limitato fine di individuare il giudice collegiale competente a norma dell'art. 669 terdecies, co. 2, c.p.c. Ha rilevato, quindi, che la disposizione di cui all'art. 1 l. 2 ottobre 1997 n. 333 potrebbe anche essere interpretata nel senso che, una volta entrate in funzione le sezioni stralcio, verrebbe costituito per le controversie ad esse assegnate un diverso *"giudice naturale"*, in ossequio allo spirito della legge n. 276/97, che intende liberare i giudici togati dalla relativa *"giurisdizione"* per i menzionati procedimenti. Ed ha deliberato, pertanto, di richiedere un parere al Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alla suddetta questione, siccome attinente all'interpretazione ed applicazione di norme di ordinamento giudiziario e, più in generale, alla materia dell'organizzazione ed al funzionamento degli uffici giudiziari.

2. - Nella seduta del 29 ottobre 1998 il Consiglio, nell'approvare una circolare integrativa sulle *"sezioni stralcio"* in vista della loro imminente entrata in funzione, che era stata fissata invero con D.M. 30 luglio 1998 alla data dell'11 novembre 1998, ha tra l'altro stabilito, al punto 6), che *"nelle proposte di modifiche tabellari dovranno essere, inoltre, indicati anche...i collegi destinati a decidere sui reclami relativi ai provvedimenti cautelari emessi dai giudici onorari aggregati..."*, oltre che sulle istanze di ricsuzione proposte nei loro confronti e sull'estinzione del giudizio ex art. 178 c.p.c., sottolineando quindi che *"la circostanza che - nel sistema della legge - i giudici onorari aggregati siano destinati a svolgere funzioni monocratiche (art. 11, quinto comma, della legge n. 276/1997) porta ad escludere che questi ultimi possano far parte dei collegi in considerazione."*

3. - La direttiva impartita da tale circolare non può che essere ribadita, apparendo essa conforme, oltre che alla normativa ordinaria da essa richiamata, anche il principio sancito dall'art. 106, comma secondo, della Costituzione, in virtù del quale alla magistratura onoraria possono essere affidate *"funzioni attribuite a giudici singoli"*, con esclusione, pertanto, di quelle che vengono qui in considerazione, le quali appartengono alla competenza funzionale del giudice collegiale.